



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

DETERMINAZIONE N. 13107/Det/421 del 08.08.2018

Oggetto: concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo nel mare territoriale prospiciente il comune di Portoscuso da adibire a *farm off-shore* per il posizionamento stagionale di un impianto di ingrasso/finissaggio del tonno rosso.

Concessione demaniale n. 2/2018 del Registro delle concessioni per licenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L.R. 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) pubblicata nel B.U.R.A.S del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

- VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell'Assessorato medesimo;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 15551/85 del 25.06.2015 con il quale alla dott.ssa Salvatorica Addis sono state conferite le funzioni di direttore del servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura a riforma agro-pastorale;
- CONSIDERATO che l'art. 30 comma 4 della succitata L.R. 31/1998 prevede che in caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;
- VISTO il Reg. (CE) 26/04/2004, n. 869/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (artt. 4 ter e 4 quater);
- VISTO il Reg. (CE) 14/09/2016, n. 2016/1627 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio;
- VISTA la Raccomandazione ICCAT 17-07 che modifica la Raccomandazione ICCAT 14-04 sul tonno rosso nell'atlantico orientale e Mediterraneo;
- VISTO il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTO il D.Lgs. 9.01.2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

- VISTA la L.R. 20 marzo 2018, n. 9 recante “Disposizioni in materia di pesca” che all’art. 1 stabilisce che, nelle more della determinazione da parte del Presidente della Regione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura e attività connesse, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 3016/DecA/62 del 30.11.2017 recante “Modalità di calcolo dell’importo delle cauzioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di specchi acquei di mare territoriale per lo svolgimento di attività di acquacoltura”;
- VISTO l’atto di concessione Repertorio n. 626 del 9.04.2010 di uno specchio acqueo nel mare antistante il Comune di Gonnese a favore della Società Tonnare Sulcitane s.r.l., per il posizionamento e l’esercizio di un’attività di tonnara fissa in località “Porto Paglia”;
- VISTO l’atto di concessione Repertorio n. 640 del 7.08.2014 di uno specchio acqueo nel mare antistante il Comune di Portoscuso a favore del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito tra la Società Tonnare Sulcitane s.r.l. e la Società Carloforte Tonnare P.I.A.M., per il posizionamento e l’esercizio di un’attività di tonnara fissa in località “Capo Altano”;
- VISTA la nota prot. entrata RAS n. 19283 del 08/10/2012 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è pronunciato in riferimento alla necessità di autorizzazione ministeriale per l’attività di finissaggio-ingrasso di tonno rosso e ha espresso un preventivo parere favorevole sulla richiesta della Tonnare Sulcitane circa la “concessione di specchio acqueo di mare territoriale per il posizionamento gabbie off – shore per finissaggio – ingrasso tonno rosso ed altre specie”, in considerazione delle “risultanze emerse dal processo di revisione del registro nazionale delle aziende di ingrasso (farms) del tonno rosso”, fatta salva la preventiva acquisizione del provvedimento concessorio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

- VISTA** l'istanza formulata tramite Modello di Domanda D1 dalla società Tonnare Sulcitane s.r.l., avente sede a Portoscuso, assunta al protocollo RAS col n. 9327 del 08.05.2017, volta ad ottenere la concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo di 46.125 m² nel mare territoriale prospiciente il Comune di Portoscuso per la durata di 10 anni con carattere stagionale, da giugno a dicembre di ciascun anno, per il posizionamento di un impianto per la stabulazione del tonno rosso;
- CONSIDERATO** che una precedente istanza formulata allo stesso scopo dalla società Tonnare Sulcitane s.r.l. nell'anno 2015 per un diverso specchio nel mare territoriale prospiciente il Comune di Portoscuso era stata rigettata a seguito del parere sfavorevole della locale Capitaneria di Porto, che aveva evidenziato che il sito richiesto in concessione risultava in parte coincidente con un'area di fonda per l'ancoraggio di navi mercantili;
- PRESO ATTO** che il nuovo sito scelto dalla Tonnare Sulcitane si trova circa 3.000 m più a nord rispetto al sito precedentemente individuato, a una distanza di 3,3 miglia nautiche (nm) dalla costa (Capo Altano), circa 2,4 nm dal sito di posizionamento della tonnara di Capo Altano e circa 2 nm dal posizionamento della tonnara di Porto Paglia, su una batimetrica di circa 80 m;
- VISTA** la nota prot. n. 16425 del 31.07.2017 con la quale il Servizio SAVI della RAS afferma di non rilevare modifiche al progetto già valutato nel 2015, a parte la nuova localizzazione, e conferma i precedenti pareri prot. n. 11813 del 25.05.2015 e prot. n. 18090 del 19.08.2015 di esclusione del progetto dalle procedure ambientali di competenza del proprio Servizio (VIA e Valutazione di incidenza ambientale);
- VISTO** il parere positivo espresso per il nuovo sito dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso con nota prot. n. 5350 del 31.07.2017 e trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con nota prot. 31821 del 2.08.2017, alle seguenti condizioni:
- la segnalazione dell'impianto, come indicata nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

competente Comando Zona Fari della Sardegna per il tramite dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso,

- i segnalamenti marittimi prescritti dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza a cura della Società concessionaria,
- la Società concessionaria dovrà comunicare con congruo anticipo all'Autorità Marittima competente la data di inizio e termine delle operazioni di posizionamento della farm, al fine di permettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso l'emanazione di apposita ordinanza di polizia marittima ex art. 59 R.C.N. che disciplini le attività nella zona di mare interessata, nonché l'emissione dei relativi avvisi ai naviganti, ai sensi della normativa di settore;

VISTO il parere favorevole alla concessione demaniale rilasciato, ai sensi dell'art.51, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, dalla Provincia Sud Sardegna con nota prot. n. 3798 del 13.02.2018;

VISTO il parere tecnico favorevole sul progetto reso dal Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) con nota prot. n. 10112 del 19.03.2018, a condizione che:

- la zona oggetto di concessione sia opportunamente segnalata secondo quanto previsto dal codice della navigazione e dalle direttive emanate in materia dei competenti Uffici;
- la tipologia dei sistemi di ancoraggio e le procedure per l'installazione dovranno attenersi alle direttive emanate in materia dai competenti uffici (Delibera G.R. n. 40/13 del 2016);
- la tipologia impiantistica, le tecniche utilizzate, la solidità strutturale delle gabbie che saranno impiegate dovranno rispondere appieno, anche con debita certificazione, a quelle idonee per maricoltura offshore (Delibera G.R. n. 40/13 del 2016);
- venga garantito il livello minimo di permeabilità delle reti in maniera da soddisfare le previsioni progettuali;
- il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo delle strutture vengano svolti da professionisti abilitati nel rispetto della normativa vigente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

- prima dell'inizio dei lavori il progettista strutturale renda apposita dichiarazione che attesti l'idoneità statica di tutte le strutture ad assolvere alle funzioni cui sono destinate garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- a lavori ultimati, nel certificato di collaudo statico, il collaudatore accerti la correttezza delle ipotesi di carico e l'idoneità statica delle strutture ad assolvere alle funzioni cui sono destinate ed a garantire nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- il certificato di collaudo indichi il tiro massimo ammissibile sulle boe di ormeggio indicate in progetto;
- considerato che l'impianto è stagionale, ed è previsto lo smontaggio, la manutenzione straordinaria e il rimontaggio, ad ogni nuova installazione dovrà corrispondere l'emissione o la conferma del certificato di collaudo.

Il parere è subordinato, inoltre, alle seguenti condizioni obbligatorie:

- il parere è relativo alla sola idoneità tecnica delle opere per il fine cui sono destinate, e non equivale ad autorizzazione ad eseguire i lavori o approvazione del progetto;
- le opere eseguite dovranno essere conformi agli elaborati progettuali;
- a lavori ultimati, prima dell'esercizio, le opere dovranno essere assoggettate a collaudo tecnico e statico, a spese del concessionario;
- il concessionario dovrà sollevare l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica da eventuali danni che le stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, alle persone, alle cose ed a terzi in genere;
- il parere di idoneità tecnica delle opere non esime il concessionario dall'obbligo di richiedere, ed acquisire, presso le Amministrazioni competenti tutti i pareri, le autorizzazioni e licenze necessari, sollevando l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica da qualsiasi obbligo;

VISTA

la nota prot. n. 9382 del 8.03.2018 con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ha comunicato che per l'intervento non è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.02.2004); in quanto la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

- profondità marina superiore ai 70 m alla quale si trova lo specchio acqueo interessato dall'intervento non permette lo sviluppo della posidonia oceanica;
- VISTA l'autorizzazione doganale ex art. 19 del D.Lgs. n. 374 del 8.11.1990 rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul progetto con prot. n. 5669/RU del 5.04.2018;
- VISTO l'esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo alla Società richiedente;
- CONSIDERATO che un Avviso pubblico relativo all'istanza della Tonnare Sulcitane s.r.l. protocollo RAS col n. 9327 del 08.05.2017 è stato pubblicato ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15.02.1952, n. 328) in data 15.09.2017 sul sito istituzionale della RAS, per la presentazione di eventuali istanze concorrenti o osservazioni e che nella stessa data un Avviso informativo dell'avvenuta pubblicazione è stato pubblicato sul BURAS, sull'albo pretorio del comune di Portoscuso, sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Cagliari e sull'albo pretorio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso;
- VISTE le osservazioni all'istanza presentate dai diversi soggetti interessati precedentemente alla data di scadenza della pubblicazione, fissata per il 09.10.2017;
- VISTA la nota prot. n. 20131 del 26.10.2017 con la quale il Servizio pesca e acquacoltura chiede alla società Tonnare Sulcitane ulteriori dati e informazioni necessari per la valutazione della proficua utilizzazione dello specchio acqueo da dare in concessione;
- VALUTATA la relazione tecnica integrativa, prodotta in duplice copia da Tonnare Sulcitane in data 13.11.2017 (prot. n. 21104 del 13.11.2017);
- VISTA la nota prot. n.3178/gab del 15.12.2017 con la quale l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha avviato una procedura di consultazione scritta in merito all'istanza dei componenti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca (CTCRP) di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

- VISTE** le osservazioni pervenute entro i termini stabiliti da parte dei componenti del CTCRP;
- VISTO** il piano di monitoraggio ambientale proposto dalla Tonnare Sulcitane e riportato nella relazione integrativa sopracitata (prot. n. 21104 del 13.11.2017) e il previsto schema di monitoraggio;
- VISTA** la relazione istruttoria sul procedimento prot. interno n. 6703 del 10.05.2018 e la relazione istruttoria integrativa prot. interno n. 10849 del 05.07.2018, a firma delle funzionarie del Servizio ing. Roberta Caddeo, dott.ssa Marina Campolmi e rag. Irene Floris;
- VISTA** la PEC del 26.07.2018 (prot. RAS n. 12324 del 27.07.2018) con la quale il MIPAAF dà riscontro alla nota RAS (prot. n. 10637 del 3.07.2018) in merito alla proposta di attività di ingrasso/finissaggio del tonno rosso per la successiva prevista iscrizione dell'impresa richiedente al registro nazionale delle aziende di ingrasso (farms);
- CONSIDERATO** che la stagione di pesca del tonno rosso nelle tre tonnare di Porto Paglia, Capo Altano e Isola Piana inizia annualmente ai primi di maggio e termina al raggiungimento della quota assegnata annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF);
- VALUTATO** di poter procedere al rilascio di una concessione demaniale per l'attività di ingrasso/finissaggio del tonno rosso nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre, tramite il posizionamento di una gabbia al termine della campagna di pesca del tonno rosso, per una durata di 4 anni in modo da avere la possibilità di valutare gli effetti dell'attività di mantenimento in gabbia sul passaggio dei tonni e quindi sulla pesca con le tonnare fisse e, al contempo, permettere alla Società richiedente l'ammortamento delle spese iniziali per un impianto pilota costituito da una sola gabbia;
- CONSIDERATO** che la Tonnare Sulcitane s.r.l., ai sensi della L.R. 9/2018, dovrà corrispondere un canone annuo da calcolarsi ai sensi del Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, sulla base della superficie degli specchi acquei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

occupati, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'adeguamento ISTAT;

PRESO ATTO che la Società Tonnare Sulcitane ha costituito un deposito cauzionale dell'importo di € 36.900,00 (euro trentaseimilanovecento/00) in favore della Regione Autonoma della Sardegna, tramite polizza fideiussoria n. 18/25004758 rilasciata dal Banco di Sardegna in data 5 giugno 2018, avente validità fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione concedente

DETERMINA

ART. 1 E' disposto il rilascio della concessione demaniale marittima n. 2/2018 del 08.08.2018 di repertorio del registro delle concessioni per licenza a favore della Tonnare Sulcitane s.r.l., avente sede a Portoscuso – zona industriale strada per Paringianu, P.IVA n. 02794310926, al fine di occupare lo specchio acqueo di 46.125 m² nel mare territoriale prospiciente il Comune di Portoscuso delimitato dai seguenti punti:

PUNTO	COORDINATE WGS84		COORDINATE GAUSS-BOAGA	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	NORD	EST
1	39°16'45,90"	8°20'48,00"	4347987,9	1443649,67
2	39°16'51,62"	8°20'52,35"	4348163,50	1443755,21
3	39°16'55,20"	8°20'44,40"	4348275,22	1443565,48
4	39°16'49,60"	8°20'39,90"	4348103,15	1443456,42

per il posizionamento di un impianto per ingrasso/finissaggio del tonno rosso.

ART. 2 1. L'impianto è costituito da una gabbia galleggiante, formata da un doppio anello di polietilene rotazionale (HDPE) del diametro di 50 metri in superficie e una camera di rete alta circa 35 m, e occupa una superficie di circa 2.000 m², per un volume acqueo di circa 70.000 m³.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

2. La gabbia viene ancorata al fondo (con batimetrica pari ad almeno 80 m) mediante un sistema di ancore e cavi di acciaio e posizionata nell'area marina più distante dal profilo costiero, all'interno dell'area in concessione.

ART. 3 1. La concessione ha la durata di 4 anni, con carattere stagionale dal 1 giugno al 31 dicembre, a decorrere dal 1 giugno 2019.

2. La posa della gabbia può avvenire solo dopo la dichiarazione di fine campagna di pesca del tonno rosso da parte delle società che gestiscono le tonnare, al fine di non creare disturbo alla campagna di pesca con tonnara fissa.

3. Nel periodo dal 1 giugno fino alla dichiarazione di fine campagna di pesca, lo specchio acqueo in concessione può essere utilizzato per la sola predisposizione degli ancoraggi dell'impianto.

ART. 4 1. L'attività consiste nel finissaggio del tonno rosso (specie *Thunnus thynnus*) e, più precisamente, nel mantenimento in vita di esemplari vivi in condizioni più naturali possibili, con regimi dietetici limitati (con una razione alimentare giornaliera variabile e non superiore al 2.5% della biomassa corporea).

2. Nella gabbia verranno immessi esemplari di tonno rosso provenienti dall'attività di cattura di tonnara fissa gestita direttamente dalla Società Tonnare Sulcitane o in associazione, con pezzatura eterogenea tra i 30 e 400 Kg e pezzatura media di 140-160 Kg.

3. La biomassa di tonno rosso immessa nella gabbia nel primo anno di attività non potrà essere superiore a 70 tonnellate (pari a circa 1.000 esemplari); allo scadere del primo anno, il concessionario potrà richiedere l'incremento della capacità produttiva della gabbia, sino ad un massimo di 110 tonnellate. Tale incremento dovrà essere esplicitamente autorizzato dall'amministrazione concedente, previa valutazione da effettuare anche sulla base degli esiti del piano di monitoraggio ambientale previsto nel progetto (di cui al comma 1 dell'art. 5) e in considerazione della comprovata disponibilità da parte del richiedente delle necessarie quote tonno provenienti dagli impianti di tonnara fissa gestiti direttamente dallo stesso o in associazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

ART. 5 1. Il concessionario provvede ad effettuare un piano di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto nello specifico schema di monitoraggio che dovrà essere presentato dalla Società Tonnare Sulcitane a firma di un tecnico abilitato entro il mese di gennaio 2019 per la successiva approvazione da parte dell'Amministrazione regionale;

2. Il concessionario si impegna a trasmettere al termine di ciascuna annualità (entro il mese di gennaio dell'anno successivo) una relazione a firma di un tecnico abilitato contenente i dati di monitoraggio ambientale (ante e post operam) e le relative valutazioni allo scrivente Servizio.

ART. 6 1. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. il concessionario svolge l'attività nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b. è cura del concessionario provvedere a tutti gli adempimenti formali, fiscali e di qualsiasi altro genere connessi alla realizzazione dell'impianto e, in genere, alla gestione dello spazio acqueo dato in concessione;
- c. è fatto divieto al concessionario di variare o eccedere i limiti di occupazione assegnatigli, nonché di realizzare opere non consentite o variare senza preventiva autorizzazione quelle ammesse;
- d. è fatto divieto al concessionario di destinare ad uso diverso lo specchio acqueo dato in concessione. Ogni eventuale modifica alla modalità di utilizzo dello stesso deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente;
- e. è fatto divieto al concessionario di subconcedere lo specchio acqueo in concessione a terzi, sia parzialmente sia a titolo gratuito;
- f. il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione concedente, entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sottoscritta dal responsabile tecnico dell'impianto contenente, con riferimento all'anno precedente, i dati relativi ai quantitativi di tonno immessi e prelevati dalla gabbia con relativa tempistica, alla commercializzazione del prodotto - con specifica dei mercati di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

destinazione e delle modalità di vendita del prodotto (fresco o trasformato) -, alla composizione, quantità dell'alimento somministrato e relativa tempistica, alla stima delle quote tonno proveniente dagli impianti di tonnara fissa nella disponibilità della Società, nonché ad eventuali altri dati e informazioni relative all'attività svolta nel bene concesso, qualora richiesti dalla Amministrazione regionale.

2. Al termine di ciascuna annualità del periodo di concessione il concessionario è tenuto a ripristinare lo specchio acqueo, sgombrandolo a proprie spese delle strutture presenti.

3. Al termine del periodo di concessione, tanto nel caso di scadenza quanto in caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a riconsegnare lo specchio acqueo in pristino stato all'Amministrazione concedente, sgomberando a proprie spese le strutture presenti.

4. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e verso i terzi per i danni derivanti dall'uso dello specchio acqueo concesso e ha l'obbligo di rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve o eccezioni.

5. Il Concessionario manleva l'Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad essi possa derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

ART. 7 1. La concessione è soggetta alle prescrizioni in premessa poste dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso con nota prot. n. 14927 del 31.07.2017 e dal Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) con nota prot. n. 10112 del 19.03.2018, nonché, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, alle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 8 1. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone demaniale determinato dall'Amministrazione ai sensi del Decreto interministeriale 15 novembre 1995,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

n. 595, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'adeguamento ISTAT.

2. La rata annuale potrebbe subire modifiche in seguito alla conclusione della procedura volta alla determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura e attività connesse, prevista dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2018, n. 9.

ART. 9 1. Il mancato rispetto di condizioni, prescrizioni, obblighi e specifiche tecniche sopra riportati, nonché di quanto previsto nel progetto presentato a corredo della domanda di concessione e agli atti dell'Amministrazione, può costituire causa di decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione Marittima.

ART. 10 1. In caso di inadempimento nel pagamento del canone l'Amministrazione regionale ha diritto di rivalersi sul deposito cauzionale di € 36.900,00 (euro trentaseimilanovecento/00) costituito dalla Società Tonnare Sulcitane tramite polizza fideiussoria n. 18/25004758 rilasciata dal Banco di Sardegna in data 5 giugno 2018.

2. L'Amministrazione regionale ha diritto di rivalersi sul deposito cauzionale anche per il soddisfacimento di crediti o di spese di qualunque tipo a carico del concessionario.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il concessionario è tenuto a reintegrare il deposito cauzionale, che non potrà mai essere inferiore a € 36.900,00 (euro trentaseimilanovecento/00).

4. La cauzione, su richiesta del Concessionario, sarà svincolata al termine della validità della concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

La presente determinazione è pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Det. n. 13107/Det/421
del 08.08.2018

La presente determinazione deve essere firmata per accettazione dalla Società Tonnare Sulcitane s.r.l.; viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Cagliari, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso e per il tramite della Direzione Generale, all'Assessore dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio
(ex art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998)
Salvatorica Addis
(firmato)

I.Floris
M.Campolmi

Data e firma per presa visione e completa accettazione

Il Concessionario
Tonnare Sulcitane S.r.l.
Il Presidente
Umberto Maccioni
(firmato)